Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°267 TFT 24 del 22 gennaio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 22 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 43/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIOVANNI CARMISCIANO (dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga);
Sig. ANDREA POLIZZI (dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga);
Sig. VINCENZO FIRINGELI (calciatore della società A.S.D. Vallelunga);
Società A.S.D. VALLELUNGA.
Stagione sportiva 2017/2018 - Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 001820/62pfi 18/19 CF/ps del 21/08/18:

- il Sig. GIOVANNI CARMISCIANO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F. per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Vallelunga in occasione delle gare Vallelunga/Salemi 1930 del 10.9.2017, Nuovo Sancis/Vallelunga del 17.9.2017, Vallelunga/Don Bosco Partinico del 24.9.2017, Olimpia Serradifalco/Vallelunga dell'1.10.2017, Vallelunga/Libertas 2010 dell'8.10.2017, Atletico Ribera/Vallelunga del 15.10.2017, Vallelunga/Ravanusa del 22.10.2017, Campobello/Vallelunga del 28.10.2017, Vallelunga/Cinque Torri CP dell'1.11.2017 e Partinicaudace/Vallelunga del 12.11.2017, in cui è stato impiegato, nonostante fosse squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 181 del 29.11.2017, il calciatore Vincenzo Filingeri, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara;
- il Sig. Andrea Polizzi, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, comma 1 delle NOIF per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Vallelunga in occasione della gara Campobello/Vallelunga del 28.10.2018, in cui è stato impiegato, nonostante fosse squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 181 del 29.11.2017, il calciatore Vincenzo Firingeli, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara;
- Sig. Vincenzo Firingeli, calciatore schierato dalla società A.S.D. Vallelunga all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 22, comma 2 e 3 per avere preso parte alle gare Vallelunga/Salemi 1930 del 10.9.2017, Nuovo Sancis/Vallelunga del 17.9.2017, Vallelunga/Don Bosco Partinico del 24.9.2017, Olimpia Serradifalco/Vallelunga dell'1.10.2017, Vallelunga/Libertas 2010 dell'8.10.2017, Atletico Ribera/Vallelunga del 15.10.2017, Vallelunga/Ravanusa del

22.10.2017, Campobello/Vallelunga del 28.10.2017, Vallelunga/Cinque Torri CP dell'1.11.2017 e Partinicaudace/Vallelunga del 12.11.2017, nelle fila della società A.S.D. Vallelunga, senza averne titolo poiché squalificato dal Giudice Sportivo con decisione contenuta nel C.U. n. 181 del 29.11.2017;

- la Società A.S.D. Vallelunga per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritto.

All'udienza dibattimentale sono comparsi il difensore della Società A.S.D. Vallelunga, nonché i deferiti sigg. Filingeri Vincenzo, Polizzi Andrea e Carmisciano Giovanni i quali, concordemente al rappresentante della Procura Federale, chiedono un rinvio al fine di consentire al Tribunale di approfondire meglio l'eccezione di nullità del deferimento sollevata dal difensore della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto di quanto sopra rinvia all'udienza del 5/2/19 ore 15.00, sospendendo i termini prescrizionali del procedimento

Procedimento n. 44/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE MIANO, Dirigente Accompagnatore della società Pol. D. Città di Canicattini;
Sig. GIOVANNI INTURRISI, calciatore schierato per la società Pol. D. Città di Canicattini;
Società POL. D. CITTÀ DI CANICATTINI.

La Procura Federale con nota prot. 005314/66 pfi 18/19/CS/ps del 29/11/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
a) Il Sig. Salvatore Miano, Dirigente Accompagnatore della società Pol. D. Città di Canicattini, della violazione degli artt. art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S. in relazione all'art.61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Pol. D. Città di Canicattini, in occasione della gara Città di Canicattini/Militello Val Catania del 25/11/2017, in cui è stato impiegato, nonostante fosse stato squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 395 del 26/04/2017 il calciatore Giovanni Inturrisi, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata all'arbitro e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara;
b) il Sig. Giovanni Inturrisi, calciatore schierato per la società Pol. D. Città di Canicattini, della violazione degli artt. art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S., per aver preso parte alla gara Città di Canicattini/Militello Val Catania del 25/11/2017, nonostante fosse stato squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 395 del 26/04/2017;
c) la società Pol. D. Città di Canicattini, della violazione dell'art. 4 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritto.
Il deferimento trae origine dalla nota prot. 3623 del 27 dicembre 2017 da parte della F.I.G.C. – LND CRS – Responsabile Giustizia Sportiva, con la quale si trasmettevano gli atti della gara del campionato di Prima Categoria/G tra Città di Canicattini e Militello Val Catania del 25/11/2017, pubblicati dal C.R. Sicilia sul C.U. n. 201 del 13/12/2017, dalla quale si riscontrava l'utilizzo del calciatore Inturrisi, precedentemente squalificato, come da decisione del Giudice Sportivo Territoriale nel CU n. 395 del 26/04/2017, ed anche dalla segnalazione ricevuta dalla Società Virtus Ispica successivamente alla pubblicazione del sopra indicato C.U. n. 201.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo allo svolgimento delle indagini documentali, mentre nessuno delle parti inquisite svolgeva attività difensive, né richiedevano la propria audizione.
All'udienza del 22/01/19 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:
a carico del Sig. Salvatore Miano, Dirigente Accompagnatore della società Pol. D. Città di Canicattini, la sanzione della inibizione per mesi tre;
a carico del Sig. Giovanni Inturrisi, calciatore schierato per la società Pol. D. Città di Canicattini la sanzione della squalifica per tre giornate;
a carico della società Pol. D. Città di Canicattini la sanzione dell'ammenda di €.300,00 e di punti una di penalità in classifica.
Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate, né sono pervenute note difensive.
Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale sono pienamente fondati e documentati. Infatti la prima partita utile di campionato 1° categoria /G in cui scontare la squalifica di una giornata era quella del 07 ottobre 2017, mentre il sig. Inturrisi risulta inserito in distinta al n.8 e utilmente utilizzato nella gara.
Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari di tutti gli incolpati. Ed in particolare:
a) del Sig. Salvatore Miano, Dirigente Accompagnatore della società Pol. D. Città di Canicattini, responsabile della violazione degli artt. art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S. in relazione all'art.61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Pol. D. Città di Canicattini, in occasione della gara Città di Canicattini/ Militello Val Catania del 25/11/2017, in cui è stato impiegato, nonostante fosse stato squalificato con decisione del Giudice Sortivo contenuta nel CU n. 395 del 26/04/2017 il calciatore Giovanni Inturrisi, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara di cui al deferimento;
b) del Sig. Giovanni Inturrisi, calciatore schierato per la società Pol. D. Città di Canicattini, responsabile della violazione degli artt. art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S., per aver preso parte alla gara Città di Canicattini/ Militello Val Catania del 25/11/2017, nonostante fosse stato squalificato con decisione del Giudice Sportivo contenuta nel CU n. 395 del 26/04/2017;
c) della società Pol. D. Città di Canicattini, a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 4 comma 2 CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritto.
Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di dovere aderire alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di punti uno di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del C.G.S.
In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare nel minimo edittale i deferiti, così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 C.G.S., applica:
a carico del Sig. Salvatore Miano, Dirigente Accompagnatore della società Pol. D. Città di Canicattini, la sanzione della inibizione per mesi due;

a carico del Sig. Giovanni Inturrisi, calciatore schierato per la società Pol. D. Città di Canicattini la sanzione della squalifica per due giornate;
a carico della società Pol. D. Città di Canicattini la sanzione dell'ammenda di €.200,00 e di punto uno di penalità da scontarsi nella presente stagione sportiva.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 51/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:
A.S.D. DON PEPPINO CUTROPIA;

La Procura Federale con nota 5054/1158pfi17-18/CS/ps del 22 novembre ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:
l'A.S.D. Don Peppino Cutropia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Romeo Francesco (dirigente-allenatore) al momento dei fatti avvenuti successivamente a quelli sopra descritti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era stata espletata l'attività contestata.
All'udienza odierna il rappresentante della Procura, preliminarmente, ha depositato istanza di patteggiamento con cui le parti chiedono in concreto applicarsi la sanzione della sanzione di € 200 di ammenda.
Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi alla Società Don Peppino Cutropia l'ammenda di € 200,00 come da istanza di patteggiamento.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parte deferita per quanto di loro rispettiva competenza.
La sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G
Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI